

COMUNE DI MONTIGNOSO

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Servizio Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE

“Allevamento familiare di animali da cortile (avicoli e conigli)”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2007

ART. 1

Sono definiti allevamenti di animali da cortile a carattere familiare quelli destinati all'autoconsumo e non destinati allo scopo commerciale.

Il numero massimo di capi ammesso è dato dal conteggio degli avicoli adulti e dei conigli adulti (in età riproduttiva).

ART. 2

Il presente regolamento disciplina sul territorio comunale la localizzazione e la tipologia degli allevamenti di cui all'art.1, in base al Regolamento Urbanistico del 1999, vigente dal 14 Maggio 2003 e stabilisce che:

1) nelle **Zone Omogenee di tipo A**, sottozona A1:

- è vietato l'allevamento familiare di animali da cortile;

2) nelle **Zone Omogenee di tipo A**, sottozona A2:

- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero inferiore o uguale nel totale a 20, in cortili e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 20 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;

3) nelle **Zone Omogenee di tipo B e C**:

- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero inferiore o uguale nel totale a 20, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 20 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 21 e 50, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 40 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 51 e 75, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 80 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 76 e 200, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 160 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;

4) nelle **Zone Omogenee di tipo D:**

- è vietato l'allevamento familiare di animali da cortile;

5) nelle **Zone Omogenee di tipo R**, sottozona R1, R4, R5, R6 e R7:

- è vietato l'allevamento familiare di animali da cortile;

6) nelle **Zone Omogenee di tipo R**, sottozona R2 e R3:

- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero inferiore o uguale nel totale a 20, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 20 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 21 e 50, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 40 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 51 e 75, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 80 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 76 e 200, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 160 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;

7) nelle **Zone Omogenee di tipo E:**

- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti; se il numero è superiore nel totale a 100, il cortile o il recinto devono essere distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 30 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;

8) nelle **Zone Omogenee di tipo RA**, sottozona RA1, RA2 e sottozona RA3 localizzate a mare del Torrente Montignoso (destra orografica):

- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero inferiore o uguale nel totale a 20, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 20 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 21 e 50, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 40 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 51 e 75, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 80 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;
- è permesso l'allevamento familiare di animali da cortile se in numero compreso tra 76 e 200, in cortile e comunque chiusi in appositi recinti che siano distanti dalle abitazioni (esclusa quella del proprietario degli animali) almeno 160 metri e almeno 5 metri dalle recinzioni di confine dei terreni;

9) nelle **Zone Omogenee di tipo RA**, sottozona RA3 localizzate a monte del Torrente Montignoso (sinistra orografica):

- è vietato l'allevamento familiare di animali da cortile;

10) nella **fascia costiera di tutela per Vincolo Paesaggistico:**

- è vietato l'allevamento familiare di animali da cortile.

ART. 3

Nelle zone omogenee di cui all'art.2 dove è consentito l'allevamento familiare di animali da cortile, è possibile tenere liberi gli animali all'interno dei giardini di pertinenza e nei cortili delle abitazioni purché recintati, fino a un massimo di 20 esemplari. In tal caso la distanza tra la recinzione perimetrale e le abitazioni vicinanti deve essere di almeno 20 m.

ART. 4

In tutte le zone omogenee, ad esclusione della zona omogenea E, è vietato l'allevamento dei seguenti animali da cortile: anatre, colombi, faraone, galli e oche.

ART. 5

In tutto il territorio comunale è consentita la detenzione di 2 animali da cortile detenuti come animali da affezione, essendo comunque vietati gli animali di cui all'art.4.

ART. 6

I pollai e le conigliere dovranno essere tenute in confacenti condizioni di pulizia e di decoro ambientale.

Deve essere evitato l'accumulo di deiezioni sul terreno o sulle platee cementizie.

Periodicamente deve essere fatta idonea disinfestazione (derattizzazione e demuscazione).

ART. 7

In ogni caso devono essere adottate misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 8

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €500,00 salvo che non costituiscano più grave fatto, come sancito dall'art.7/bis del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a far rispettare il presente regolamento.